





















## 8.4 Interpello

L'articolo 1, comma 1, lettera n), sostituisce interamente l'articolo 11 dello Statuto del Contribuente in materia di **interpello** ovvero – secondo la definizione dell'Agenzia delle Entrate – dell'istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione finanziaria prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

Il comma 1 dell'articolo 11, in proposito, specifica che il contribuente possa interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

- applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (**interpello interpretativo**);
- corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili (**interpello qualificatorio**);
- disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (**interpello antiabuso**);
- disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (**interpello disapplicativo**);
- sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (**interpello probatorio**);
- sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che disciplina l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 11 chiarisce, attraverso una modifica alla disciplina precedente, che l'interpello per l'adozione di specifici regimi fiscali sia riservato ai soggetti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Il comma 3, innovando la disciplina previgente, subordina la presentazione dell'interpello al **pagamento di un contributo**, destinato a finanziare iniziative per implementare la

formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui **misura** e le cui **modalità di corresponsione** sono individuate con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze** in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

Il comma 4 introduce una norma che specifica che, agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

Il comma 5 rimodula le **tempistiche della risposta all'interpello**. L'Amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di **novanta giorni**.

Tale termine è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione e se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l'Amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello.

Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La **risposta**, scritta e motivata, **vincola ogni organo della Amministrazione finanziaria** con esclusivo riferimento alla **questione oggetto dell'istanza** e limitatamente al **richiedente**.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'Amministrazione.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.

Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Il comma 6 prevede che la presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Il comma 7 precisa, innovando la disciplina previgente, che **la risposta all'istanza di interpello non è impugnabile**.

## 9. GARANTE NAZIONALE DEL CONTRIBUENTE

L'articolo 1, comma 1, alla lettera p), sostituisce integralmente l'articolo 13 dello Statuto del Contribuente, istituendo la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente** (che prende il posto dei Garanti regionali del contribuente precedentemente istituiti presso ogni direzione regionale delle Entrate e direzione delle Entrate delle province autonome) come organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze per la durata di **quattro anni, rinnovabile una sola volta** tenuto conto della professionalità, produttività e attività svolta.

Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra:

- magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
- avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.

Per quanto riguarda i **poteri**, il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria:

- può rivolgere **raccomandazioni** ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- può **accedere agli uffici finanziari** per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
- può **richiamare gli uffici finanziari** al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5, in materia di informazione del contribuente, e 12, in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
- **relaziona ogni sei mesi sull'attività svolta** al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
- con **relazione annuale** fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi  
Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale dell'Ordine

A cura di  
**Sergio Giorgini** (coordinamento)